

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 160/2019

del 14 giugno 2019

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/2152]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) 517/2014 abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 9b (Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

**"32014 R 0517:** regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- (a) all'articolo 4, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "fino al 31 dicembre 2016" leggasi "fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 160/2019 del 14 giugno 2019".
- (b) All'articolo 5, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "a decorrere dal 1° gennaio 2017" leggasi "a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 160/2019 del 14 giugno 2019".
- (c) All'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "a decorrere dal 1° gennaio 2017" leggasi "a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 160/2019 del 14 giugno 2019".
- (d) Gli articoli da 14 a 19 e l'articolo 25, paragrafo 2, non sono applicabili."

*Articolo 2*

Il testo del punto 21aq (Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

**"32014 R 0517:** regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

